



Sentenza n. 1210/2016 pubbl. il 15/03/2016
RG n. 400258/2013

N. R.G. 400258/2013



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale civile di Velletri

N. R.G. 400258/2013

Il Giudice dott. Massimiliano Giandotti

Nella causa

tra

ed elett.te dom.ta c/o il suo studio in Frascati Piazza del Mercato 11 come da procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio;

attore;

E

difesa dall'Avvocato Roberto Rainone ed elett.te dom.ta c/o lo studio dell'Avvocato Velletri Via Enrico Toti 27 come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta; convenuta.

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni come da verbale.

Ha pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione alla pubblica udienza del giorno 15 marzo 2016 la seguente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione debitamente notificato si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dalla sezione distaccata di Frascati del Tribunale, poi soppressa, a favore della s.p.a. per € 10561,79 più accessori al n. 143/2013.

Eccepiva la nullità, annullabilità e inefficacia del decreto per i motivi che seguono.

In primo luogo il difetto di capacità processuale della s.p.a. in mancanza del potere di rappresentare la Banca titolare de credito.

Nullità del decreto opposto in mancanza di prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c.

L'eccezione è fondata sul fatto che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un estratto conto che è prova scritta che giustifica l'emissione del decreto solo con riferimento agli istituti di credito e non estensibile anche agli intermediari finanziari.

La nullità della clausola che prevede la misura degli interessi di mora.

pagina 1 di 5



Firmato Da: GIANDOTTI MASSIMILIANO C. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 73479

Sentenza n. 1210/2016 pubbl. il 15/03/2016
RG n. 400258/2013

Nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova sulla esposizione di parte ingiunta.

Con atto depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2013 si costituiva l'opposta s.p.a. che contestava i motivi di opposizione ed in particolare sul primo punto rilevava che con il verbale del Consiglio di Amministrazione della Banca del 23 giugno 2010 veniva conferito al sig. il potere di nominare avvocati e procedere alla richiesta di ingiunzioni di pagamento.

Sosteneva che costituivano prova scritta anche l'estratto della lista dei movimenti contenuti nel libro regolarmente tenuto e vidimato da Notaio.

Affermava la piena validità ed efficacia della clausola di cui all'art. 6 del contratto di finanziamento e, comunque, l'eventuale nullità di detta clausola non avrebbe inficiato l'intero contratto.

Concludeva in via principale con il rigetto della opposizione e in via subordinata nella condanna dell'opponente al pagamento della somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia, dovuta a saldo del contratto di finanziamento.

La causa proseguiva con a sola produzione documentale e alla udienza del 15 marzo 2016 cui era stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. veniva discussa e decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla prima eccezione relativa al difetto di capacità processuale della opposta va rilevato che nel verbale del 18 dicembre 2009, autenticato dal Notaio, il Consiglio di Amministrazione della s.p.a. conferisce i poteri di rappresentanza finalizzata anche alla azione ingiuntiva a che, per tale motivo è, in questo processo il legale rappresentante pro tempore della società.

Sez. 3, Sentenza n. 13381 del 08/06/2007

Qualora sia parte del processo una società, la persona fisica che, nella qualità di organo della stessa, ha conferito il mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, gravando invece, sulla parte che la contesi l'onere di fornire la relativa prova negativa, anche nell'ipotesi in cui la società sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, sempre che l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto della società medesima. (Nella specie la società parte del giudizio era rappresentata dal vice direttore generale e dal funzionario procuratore, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del consiglio di amministrazione, nonché dal procuratore speciale giusta procura speciale per atto notarile. La S.C. ha ritenuto che, alla stregua del principio enunciato in massima, sarebbe stato onere della controparte provare l'eccezione insussistenza di tali

pagina 2 di 5

Firmato Da: GIANDOTTI MASSIMILIANO C. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 75479



Sentenza n. 1210/2016 pubbl. il 15/03/2016
RG n. 400258/2013

poteri).

L'estratto conto con allegata la lista dei movimenti, peraltro non specificatamente contestata, costituisce una prova scritta della situazione contabile in essere tra le parti.

Lo stesso fa piena prova e, soprattutto, in mancanza di contestazione può, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., essere posto a fondamento della decisione.

Va, altresì, aggiunto che l'opposta ha fondatamente richiamato l'art. 634 c.p.c. che dà valore di prova scritta agli estratti autentici delle scritture contabili regolarmente tenute.

Infine, valga ripeterlo, parte opponente non ha contestato, come richiesto dalla legge processuale in modo specifico le risultanze contabili da cui emerge il suo debito.

Per quanto riguarda l'eccezione vessatorietà della clausola di cui al n. 6 delle condizioni generali di cui parte opponente eccepisce la nullità in quanto non sottoscritta specificatamente va richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione di seguito riportata.

Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 11/11/2015

Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.

Nel caso di specie il contraente ha firmato, e non ha contestato la firma, la clausola con la quale dichiara di avere specificatamente approvato tra le altre condizioni quella di cui al punto 6 delle condizioni generali che disciplina, appunto gli interessi di mora.

Ciò esclude la vessatorietà della clausola secondo il principio espresso dalla Suprema Corte.

Peraltro l'art. 1341 prevede un tassatività dei casi che richiedono l'approvazione specifica tra cui non è considerata quella relativa all'ammontare degli interessi di mora.

Sez. 2, Sentenza n. 9646 del 27/04/2006

La clausola del contratto per adesione, che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale, non rientra tra quelle che debbono essere specificatamente approvate per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ., stante la tassatività dell'elencazione di tali clausole contenuta nel secondo comma della medesima disposizione normativa e l'impossibilità di ricondurla nel novero delle clausole vessatorie in via di interpretazione estensiva, non sussistendo in questa ipotesi l'esigenza di tutelare il

pagina 3 di 5

Firmato Da: GIANDOTTI MASSIMILIANO c. POSTECOM CAS Serial#: 73479



Sentenza n. 1210/2016 pubbl. il 15/03/2016
RG n. 400258/2013

contraente per adesione in una situazione per lui particolarmente sfavorevole.

La questione merita, comunque, un maggiore approfondimento con riferimento al codice del consumatore.

Infatti non vi è dubbio che l'opponente sia da considerare consumatore e la opposta professionista.

Di seguito la norma di cui all'art. 34 del codice del consumo.

- 1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.*
- 2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.*
- 3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riprodotte di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.*
- 4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.*
- 5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.*

Tenuto conto di quanto previsto dalla norma sopra richiamata non può non riconoscersi che la previsione della applicabilità degli interessi di mora come concordati oltre che alle rate scadute anche sul capitale residuo non rimborsato è conforme alle previsioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000 la previsione dell'addebito ulteriore degli oneri sostenuti per i solleciti oltre alle spese sostenute per la gestione dell'evento va considerata affetta da nullità in quanto altera la pariteticità del rapporto contrattuale perché limita la possibilità di proporre opposizioni al contraente più debole attesa la previsione generica delle spese non quantificabili in via certa e preventiva e tenuto conto che il riferimento alla misura massima autorizzata dalla autorità non costituisce sufficiente garanzia per la sua indeterminatezza.

Il punto che consente di ritenere superato tale aspetto è che tali somme non sono state richieste e la nullità di questa parte dell'art. 6 non travolge l'intero articolo.

pagina 4 di 5

Firmato Da: GIANDOTTI MASSIMILIANO C. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 73479



Sentenza n. 1210/2016 pubbl. il 15/03/2016
RG n. 400258/2013

Per quanto detto l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Velletri definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione

-Rigetta l'opposizione e per gli effetti conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

-Condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti della s.p.a. tenuto conto del D.M. 55/2014 nella misura di €3000,00 oltre I.V.A. Cassa Avvocati e spese generali come per legge.

-Sentenza esecutiva come per legge.

Velletri, 15 marzo 2016

Il Giudice
Dott. Massimilano Giandotti

pagina 5 di 5

Firmato Dal: GIANDOTTI MASSIMILIANO C. Emesso Dal: POSTECOM CAS Serial#: 73479

